

R. 1/2020 (cui è riunito il n. 2/2020)



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.7.2020 nella causa R.G. n. 1/2020, rilevato come in data 26.3.2019 sono state formulate all'Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia due istanze da parte dei signori Begheldo Raffaele e Marianna Modena per la nomina del Gestore della Crisi, successivamente individuato nella persona del dott. Mattia Callegari, ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla l. n. 3/2012;

rilevato come, in data 24.01.2020, venivano depositati due distinti ricorsi nell'interesse dei soggetti predetti, contenenti le proposte di Piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. n. 3/2012, unitamente alla relativa documentazione;

osservato come le due procedure venivano riunite da questo GD per ragioni di connessione, essendo gli istanti due coniugi in regime di comunione legale dei beni con situazione debitoria che risulta avere, in parte, origine comune;

rilevato come nella proposta del Piano del consumatore e nella relazione particolareggiata dell'OCC sia stato riferito che:

- Il sig. Begheldo Raffaele svolgeva e svolge attività di autista alle dipendenze della società Trailer s.p.a. con sede legale in Brescia, mentre la sig.ra Modena, impiegata per 15 anni come operaia in un laboratorio tessile, risulta disoccupata dal 2007;
- Le ragioni dell'indebitamento dei coniugi sono riconducibili ad un progressivo deteriorarsi delle condizioni economiche del nucleo familiare, conseguenti a eventi pregiudizievoli che hanno inciso sulla situazione lavorativa e quindi reddituale, in particolare: la perdita del lavoro della sig. Modena nel 2007, la riduzione dell'orario di lavoro del sig. Begheldo nel 2009 con conseguente riduzione dello stipendio percepito (fino ad euro 1500) e la collocazione in Cassa Integrazione di quest'ultimo nel biennio 2010-2012, l'infortunio sul



- lavoro occorso al sig. Begheldo nel 2012 che gli ha impedito di lavorare per 10 mesi durante il qual periodo lo stesso ha percepito esclusivamente l'indennizzo Inal;
- I debitori hanno contratto nel 2001 mutuo ipotecario con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'acquisto della prima casa di importo pari a euro 92.000 e dalla durata di 20 anni, somma da restituire in rate mensili contrattate in euro 600 (a fronte dell'entrata mensile media derivante da reddito da lavoro percepito all'epoca dai due coniugi pari a circa 2400 euro). Nel 2012 i coniugi hanno richiesto la sospensione di tale pagamento per un periodo di 12 mesi, rinegoziando infine il mutuo predetto nel 2014, riducendo l'importo mensile delle rate ad euro 260 e prolungandone la durata fino al 10.1.2037;
 - I debitori hanno richiesto i seguenti finanziamenti: nel 2008 contratto di Finanziamento con Findomestic s.p.a per l'acquisto di un'autovettura con importo da restituire in 60 rate da 265 euro; nel 2013, a fronte delle ripresa dell'attività lavorativa del sig. Begheldo, un finanziamento pari ad euro 40.000 a causa della necessità di ristrutturare la prima casa e per far fronte ad alcune spese mediche straordinarie; nel 2017 hanno ottenuto in prestito da Agos Ducato s.p.a. la somma di euro 46.000 per estinguere il precedente prestito erogato per la ristrutturazione dell'abitazione;
 - Il tracollo finanziario dei debitori si è verificato a partire dalla seconda metà del 2018, quando a fronte di entrate mensili per circa euro 2.000 (somma che il ricorrente risulta percepire tutt'ora, come emerge dalle dichiarazione dei redditi depositati negli ultimi 3 anni), gli stessi hanno dovuto fare fronte ad un esborso mensile pari a euro 1.500 euro per il pagamento delle rate al fine di rimborsare gli Istituti di credito predetti;
 - Il sig. Begheldo Raffaele ha una posizione debitoria pari ad euro 150.743,00, di cui euro 3.142,00 in pre-deduzione, 52.808,00 con privilegio ipotecario ed euro 95.521,00 in chirografo, mentre per la sig.ra Modena Marianna è cointestataria con il marito dei medesimi debiti fino all'importo di euro 123.863, residuando il restante unicamente in capo al Begheldo;
 - Le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia vengono stimate in euro 1331,00, di cui 840 solo per generi alimentari;
 - Il sig. Begheldo si rende disponibile a mettere a disposizione per il pagamento dei creditori la somma di euro 850;
 - La proposta prevede il pagamento al 100% dei crediti in pre-deduzione e del creditore ipotecario, mentre il pagamento al 38.29 % dei creditori chirografari. Viene precisato, inoltre, che per quanto attiene al pagamento dell'ipotecario, non potendo garantire il



soddisfacimento dello stesso nell'arco temporale di un anno (Cass. n. 17834/2019), sarà necessario ottenere il consenso di quest'ultimo.

- Nel valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 14ter ss. l. 3/2012, l'attivo liquidabile viene stimato in circa euro 59.250 (risultante dalla vendita dell'appartamento di residenza sito in Cavarzere (VE), via Leonardo da Vinci n. 13/S e relativo garage di pertinenza (fg. 48, particella 2244, sub. 88-34) di valore complessivo pari ad euro 75.000 da ridurre del 25% a cui si somma il mobilio ivi presente dal valore di circa 1.000 euro, di un'autovettura FIAT punto 1.6. tg. DR207ZZ di valore all'incirca pari ad euro 2.000) a cui viene aggiunta la percentuale del 20% dello stipendio netto che il sig. Begheldo metterebbe a disposizione per i 4 anni di durata della liquidazione, pari ad euro 24.000. Considerati, inoltre, i costi della procedura quantificabili in euro 16.362 e il credito con privilegio ipotecario, nell'alternativa liquidatoria per i creditori chirografari residuerebbe la somma di euro 14.807,00 in luogo dei 36,578,00 previsti dal Piano, con riduzione della percentuale di pagamento dal 38,29% al 15,50%;
- La durata del piano viene stimata in anni 9;

osservato come questo GD, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7,8,9 l. n. 3/2012 ed escludendo la presenza di atti compiuti in frode ai creditori da parte degli istanti, fissava udienza per valutare la meritevolezza della proposta predetta ai fini dell'omologa, disponendo la comunicazione della stessa ai creditori;

osservato come la creditrice Compass Banca spa presentava osservazioni al Piano, contestandone, in primo luogo, la meritevolezza, ritenendo, in particolare, che l'indebitamento del ricorrente sarebbe stato da ascrivere essenzialmente ad esigenze di vita dello stesso e della sua famiglia per supplire a generica mancanza di liquidità che lo hanno portato, al fine di poter affrontare le spese correnti, a fare ricorso a finanziamenti "a catena", determinando lo stato di indebitamento attuale. Veniva contestata, altresì, l'eccessiva falcidia del credito chirografario e la durata del Piano;

osservato come anche la creditrice Findomestic Banca s.p.a. presentava osservazioni al Piano contestando l'ammontare del proprio credito ivi indicato, ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere ammesso per l'importo pari a 27.703, 75 euro piuttosto che per 20.461,00;

rilevato come all'udienza del 17.6.2020, celebrata in modalità telematica a mezzo Teams, venivano richieste da questo GD alcune precisazioni circa alcuni aspetti previsti nel Piano e veniva concesso ai debitori termine per controdedurre sul punto e sulle osservazioni dei creditori pervenute;

osservato come, in ordine alle contestazioni mosse da Findomestic Banca s.p.a. circa l'ammontare del proprio credito, il Dott. Callegari depositava, in data 18.6.2020, nota scritta in cui precisava e ribadiva la correttezza dei calcoli effettuati sui finanziamenti erogati dalla Banca, in quando essendo



il credito chirografario, il corso degli interessi è sospeso ex art. 9, comma 3^{quater}, l. n. 3/2020 e gli stessi quindi non devono essere calcolati, come invece aveva fatto l'Istituto di credito nel precisare il proprio credito. Lo stesso ribadiva, altresì, la correttezza dei calcoli effettuati circa l'ammontare del credito di Compass Banca s.p.a., in quanto considerano le rate scadute e non pagate alla date del deposito del piano, oltre il capitale residuo alla medesima data;

rilevato come in relazione al finanziamento di 40.000,00 euro ottenuto nel 2013, l'OCC ha riferito che l'indicazione contenuta nella Relazione Particolareggiata sia stato frutto di un errore nel resoconto effettuato dagli istanti;

osservato come, nelle proprie note autorizzate depositate il 3.7.2020, i ricorrenti hanno precisato che, allo stato, l'unico prestito richiesto e che risulta pendente è quello contratto in data 25.10.2017 con Agos Ducato s.r.l. per l'importo di 46.000 euro in linea capitale (doc. 14) utilizzato per estinguere anticipatamente altri n. 3 finanziamenti precedentemente contratti, in particolare quelli indicati ai n. 6/7/8 della visura Crif (doc. 13), mentre affermano che agli stessi è stata erogata direttamente solo la somma residua pari ad euro 5.524,54;

ritenuto, letta la relazione particolareggiata, il ricorso e le successive integrazioni e chiarimenti forniti dagli istanti, che il Piano del consumatore proposto non possa essere omologato per le seguenti ragioni;

osservato come l'art. 12 *bis* legge n. 3/2012 preveda quale causa ostativa all'omologazione del piano del Consumatore l'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero qualora il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

ritenuto come, dall'analisi della documentazione presente in atti, risulti che gli istanti hanno aumentato la propria posizione debitoria, in particolar modo nel periodo tra il 2016 e il 2018, attraverso l'erogazione di vari finanziamenti;

osservato che, al fine di fornire una giustificazione di detti finanziamenti, gli istanti non hanno fatto riferimento alla modifica delle capacità reddituali della famiglia Begheldo determinata da vari eventi pregiudizievoli verificatisi, peraltro, svariati anni prima rispetto agli anni 2017-2018 (perdita del lavoro da parte della sig.ra Modena nel 2007, la cassa integrazione del sig. Begheldo nel 2010-2012 e il successivo infortunio del 2012), ma hanno invocato la necessità di fare fronte a spese di ristrutturazione dell'abitazione e a spese mediche, fornendo ricostruzioni tra loro contrastanti circa la propria situazione debitoria;

rilevato, sul punto, come dalla visura Crif non risulti erogato nel 2013 il finanziamento che i ricorrenti riferiscono di aver utilizzato per ristrutturare l'immobile di proprietà e per fronteggiare alcune spese mediche di carattere straordinario;



osservato che, qualora voglia ritenersi che il riferimento sia al prestito contratto nel 2017, comunque non è stata fornita prova di esborsi per spese mediche o di ristrutturazione cui si sarebbe fatto fronte a mezzo della somma erogata di € 46.000,00;

rilevato che, se l'importo da ultimo indicato è stato utilizzato per la estinzione di precedenti prestiti, gli istanti avrebbero dovuto fornire prova di come le somme erogate in occasione di detti precedenti prestiti siano state utilizzate;

rilevato, in riferimento alle spese mediche straordinarie, come i ricorrenti abbiano dimesso solamente la fattura relativa a spese odontoiatriche datata agosto 2016 per un importo pari ad euro 1.500,00 (doc. 16), per il pagamento della quale i debitori riferiscono di aver contratto in data 22.7.2018 con Agos ducato s.p.a. un altro finanziamento (di cui al n. 7 della visura Crif, doc. 13), il quale tuttavia risulta essere stato concesso per una somma nettamente superiore (5.712,00 euro) rispetto a quella provata nella fattura;

rilevato come nessuna pezza giustificativa è stata fornita in relazione all'asserita ristrutturazione della casa;

ritenuto, per quanto sin qui detto, che non sia possibile affermare la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo agli istanti, i quali non sono stati in grado di documentare come abbiano utilizzato i denari oggetto dei finanziamenti;

ritenuto che un tanto osti al riconoscimento del requisito imprescindibile della meritevolezza richiesto dall'art. 12bis legge n. 3/2012 al fine di procedere all'omologa del piano presentato, previsto al fine di supplire alla mancanza dell'approvazione da parte dei creditori, presente invece nella fattispecie dell'accordo di composizione della crisi;

osservato come i debitori abbiano richiesto, in via subordinata, che la proposta del piano del consumatore già formulata sia valutata quale proposta di accordo di composizione della crisi, con i medesimi contenuti ed alle medesime condizioni, nelle forme e nei termini che il GD vorrà indicare;

rilevato come, ai sensi degli artt. 7, comma bis, e 8 l. n. 3/2012, i presupposti richiesti al fine della redazione del piano del consumatore e dell'accordo di composizione della crisi sono i medesimi, eccetto che per il requisito della meritevolezza, previsto solo per il Piano;

ritenuto che non vi sia motivo per ritenere sussistente alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori. La domanda può essere proposta tanto con ricorso autonomo, successivo al diniego dell'omologa, quanto con il medesimo ricorso con il quale è stata presentata la proposta di piano, subordinatamente al diniego di omologa, non risultando alcun impedimento e divieto processuale, a



patto che sussistano sin dall'inizio tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura chiesta in subordine (Trib. Cagliari, ordinanza 11 luglio 2016);
ritenuto che sussistano i requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 legge n. 3/2012;
visto l'art. 10 L. 3/2012;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di omologa del piano del consumatore;

visto l'art. 10 co. 1 L. 3/2012, fissa l'udienza dell'8.10.2020 ore 9,20 per l'accertamento negativo di atti o iniziative in frode ai creditori;

dispone che l'OCC provveda alla comunicazione ai creditori, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 10 co. 1 L. 3/2012, entro il 21.9.2020;

concede termine ai creditori almeno fino a 10 giorni prima dell'udienza predetta per far pervenire all'OCC dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e per la proposizione di eventuali modifiche. In mancanza si riterrà che gli stessi avranno prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stato loro comunicata;

dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia;

dispone la trascrizione del presente decreto presso i registri immobiliari;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi all'istante ed all'OCC.

Venezia, il 30.07.2020

Il Giudice
Silvia Bianchi

Provvedimento redatto in collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Tagliapietra

